MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 47

Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa e' costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unita' occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno. Il fabbisogno di personale di ciascun anno e' pari al contingente determinato al 1 luglio 1967 in 154.500 unita', aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nella Azienda rispetto a quello del 1966.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, non più in vigore dal 8 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-47-personale-dell-amministrazione-delle-poste-e-delle-telecomunicazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it